



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

OGGETTO: Proposta di proroga ai sensi dell'art. 12 c.4 dell'Ordinanza n. 11/2023. Comunicazioni

A Sub-Commissario Regione Emilia-Romagna

Presidente Michele De Pascale

SubCommissarioRicostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Sub-Commissario Regione Toscana

Presidente Eugenio Giani

regionetoscana@postacert.toscana.it

Sub-Commissario Regione Marche

Presidente Francesco Acquaroli

regione.marche.alluvione2023@emarche.it

~~~~~ ~~~~ ~~~~

**OGGETTO:** Proposta di proroga ai sensi dell'art. 12 c.4 dell'Ordinanza n. 11/2023. Comunicazioni

In riscontro alle proposte di proroga dei termini di rendicontazione pervenute alla Struttura Commissariale ai sensi dell'art. 12 c.4 dell'Ordinanza Commissariale n. 11/2023, e posto che:

- l'art. 12, commi 3 e 4, dell'Ordinanza n. 11 del 2023 (dedicata alle attività produttive) così dispone: "3. Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a: a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi, notificando alle imprese richiedenti il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo massimo concedibile complessivamente spettante, opportunamente ripartito in anticipazione e saldo; b) liquidare l'anticipazione del contributo concesso spettante; c) accertare che nei contratti, stipulati, tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria; d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso. evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione da comunicare al Commissario straordinario. 4. Entro il termine di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del



decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il termine concesso per la rendicontazione finale delle spese di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, previa valutazione con apposita determinazione del comune, che la propone al Commissario straordinario".

- l'art. 10, commi 3 e 4, dell'Ordinanza n. 14 del 2023 (dedicata alle famiglie) così prevede: "3. *Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a:* a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi notificando al soggetto beneficiario il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo complessivamente spettante opportunamente ripartito in anticipazione e saldo; b) liquidare anticipazione del contributo concesso; c) accertare che nei contratti stipulati tra il soggetto beneficiario e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria. Inoltre, i contratti stipulati tra soggetto beneficiario e l'impresa esecutrice devono, altresì, contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto beneficiario accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – articolo 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i., ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza; d) **comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari.** Il termine indicato può essere prorogato, su istanza motivata dell'interessato, con apposita determinazione, da comunicare al Commissario straordinario; 4. **Entro il termine di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, il beneficiario dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente, tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità); sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché dei conviventi more uxorio. Il termine di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario".**



Nel comunicare che nell'ambito delle attività in corso delle due citate Ordinanze Commissariali, si provvederà al riallineamento e all'omogeneizzazione delle procedure di cui trattasi anche al fine di garantire l'opportuna uniformità di criteri ai procedimenti di rendicontazione e di conclusione degli interventi avviati o da avviare, si precisa che in sede di aggiornamento dell'ordinanza n. 14/2023, operato con l'ordinanza n. 54/2025, già condivisa in senso alla Cabina di coordinamento e adottata d'intesa con le SS.LL., attualmente al vaglio degli organi di controllo, si è provveduto a confermare che la concessione della proroga è di competenza del soggetto istruttore (per le famiglie: del Comune) e che essa deve essere semplicemente comunicata allo scrivente.

Si prega di garantire massima diffusione al presente atto, anche mediante la pubblicazione sui profili istituzionali di ciascuna delle amministrazioni in indirizzo e di dare informazione ai soggetti attuatori e ai beneficiari diretti, che le proposte di autorizzazione alla proroga delle rendicontazioni che potessero pervenire ai sensi della dell'art. 12, comma 4, dell'ordinanza n. 11/2023 relativamente alle imprese **si intenderanno approvate** nelle more dell'aggiornamento anche della medesima ordinanza n. 11/2023, attualmente in corso di definizione, senza necessità di un formale atto confermativo da parte dello scrivente

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ing. Fabrizio Curcio**